



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **532**

del **29/12/2022**

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.15 C.5 DELLA L.R. 34/1992 IN ATTUAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT URBANO - AREA ANFITEATRO RASTATT- i.e.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **9,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) FANESI CRISTIAN	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	Presente
4) BRUNORI BARBARA	<i>ASSESSORE</i>	Assente
5) CUCCHIARINI SARA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) LUCARELLI ETIENN	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) TINTI DIMITRI	<i>ASSESSORE</i>	Presente
8) FATTORI CORA	<i>ASSESSORE</i>	Assente

Assenti: **2**

Presenti: **6**

Assume la Presidenza **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vice Segretario Generale **MANTONI DANIELA**

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.15 C.5 DELLA L.R. 34/1992 IN ATTUAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT URBANO - AREA ANFITEATRO RASTATT- i.e.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 2703 del 22/12/2020 del Dirigente del Gabinetto del Sindaco, veniva indetto il “Concorso di idee in un unico grado, mediante procedura aperta in forma anonima per la riqualificazione del Waterfront di Fano – Ambito Waterfront Urbano e Ambito Waterfront Torrette – Ponte Sasso ;

- con Determinazione n. 2972 del 22.12.2021 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Fano, veniva approvata in via definitiva la graduatoria di merito, per ciascun ambito e proclamato vincitore per l’ambito Waterfront Urbano il Raggruppamento temporaneo composto da MPartner s.r.l. quale capogruppo mandataria (p.IVA 05018220961) e gli Arch.ti Andrea Govi (c.f. GVONDR92P06D704Y) e Antonio La Marca, (c.f. LMRNTN92H02F924Q) in qualità di mandanti;

- il Comune di Fano, richiamata la Determinazione n. 2703 del 22/12/2020 del Dirigente del Gabinetto del Sindaco, ha la facoltà di affidare al Raggruppamento temporaneo composto da MPartner s.r.l. quale capogruppo mandataria (p.IVA 05018220961) e gli Arch.ti Andrea Govi e Antonio La Marca, in qualità di mandanti, la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per il waterfront di Fano - ambito Urbano e di prevedere la facoltà di assegnare altresì agli stessi, ai sensi dell’art. 63 comma 4 e 156 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche la realizzazione dei successivi livelli di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare limitatamente agli stralci funzionali finanziati a tale scopo entro tre anni dall’approvazione della graduatoria definitiva del concorso;

- il Dirigente del Settore LL.PP. con provvedimento n. 371 del 14.02.2022 ha provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuato nell’Arch. Paola Panaroni – P.O. e Funzionario Tecnico del settore LL.PP. del comune di Fano;

- con delibera di Giunta Comunale n° 443 del 11/11/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell’intervento WATERFRONT LUNGOMARE AREA URBANA CUP E35F20002220004, redatto dal raggruppamento temporaneo N. costituito dalla capogruppo mandataria MPartner s.r.l.e dagli Arch.ti, in qualità di mandanti, Andrea Govi e Antonio La Marca, i cui elaborati sono contenuti nella citata delibera di Giunta;

VISTI i seguenti elaborati:

- il progetto approvato con la citata delibera depositato agli atti di ufficio nel quale sono previsti i seguenti interventi come descritti in sintesi nella relazione del progettista:

L’intervento progettuale prevede la riqualificazione dell’intera area, che può essere divisa in quattro parti principali. La prima consiste nella piazza

alberata, che sostituirà il parcheggio esistente e permetterà di ricongiungere Viale Battisti con l'Anfiteatro, dando spazi alle attività ricettive. La seconda parte è l'Anfiteatro vero e proprio, ridisegnato per ottimizzare i posti a sedere e migliorare la vista del mare. La terza parte è una playground / scultura urbana per i bambini e le famiglie, la quarta un giardino di piante spontanee.

- lo schema grafico trasmesso e poi ufficializzato dal RUP con Prot. 0122727 del 21/12/2022 nel quale si definisce che l'area di intervento non modifica il Piano Particolareggiato delle spiagge e le concessioni demaniali in esso previste.

VISTO il il piano regolatore generale vigente approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 e s.m.i. che prevede per l'area oggetto di intervento le seguenti destinazioni urbanistiche:

- in parte zona P2 - "*Zone per parcheggi*" di cui all'art. 72 delle nta. Sono le zone destinate ai parcheggi pubblici o di uso pubblico, e sono vincolate alla conservazione, ampliamento e alla realizzazione di spazi pubblici per la sosta dei veicoli.
- parte P4 - "*Zone per viabilità ciclabile*" di cui all'art. 74 delle NTA. Sono le zone destinate alla viabilità pedonale e ciclabile, e sono vincolate alla conservazione, ampliamento e alla realizzazione di spazi pubblici per la circolazione e la sosta delle biciclette e delle persone;
- parte F1 - "*Zone di Verde Attrezzato*" di cui e all'art. 61 - Zone di verde attrezzato. Sono zone pubbliche o di uso pubblico che ospitano attrezzature per il verde.

RITENUTO, al fine di ottenere la conformità urbanistica del progetto relativamente all'area dell'Anfiteatro Rastatt, necessario modificare la destinazione urbanistica prevedendo in luogo della zona P2 - "*Zona per parcheggi pubblici*" - e P4 - "*Zone per la viabilità ciclabile*" - un'unica zona F1 - "*Zone di Verde Attrezzato*" senza prevedere la realizzazione di nuovi volumi approvando la VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.15 C.5 IN ATTUAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT URBANO - AREA ANFITEATRO RASTATT, costituita dai seguenti elaborati allegati al presente atto:

1. V362_Relazione_illustrativa_WF_Rastatt;
2. V362_TU_variante_WF_Rastatt;

CONSIDERATO che:

trattasi di una variante ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e s.m.i. in quanto, la stessa non comporta un incremento del carico urbanistico, pur variando le destinazioni d'uso delle aree, non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona. La dotazione di standard totale rimane la medesima.

la variante non comporta un nuovo consumo del suolo e in particolare non prevede ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola, non ricadendo pertanto nella disposizione dell'art. 11 della L.R. 23 novembre 2011, n. 22 "*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*;

si prescinde dalle analisi previste dall'art. 5 della L.R. n. 14/2008 – *Norme per l'edilizia sostenibile*, in quanto la variante normativa in oggetto non è in grado di generare trasformazioni territoriali e urbane considerato la dimensione dell'area interessata;

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G.:

è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 387 del 15/12/2005 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

è stata esclusa dalle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), di cui al Paragrafo A3) comma 5 della D.G.R. 1647/2019, da parte della Provincia di Pesaro-Urbino con Determinazione n. 1439 del 22/12/2022, acquisita via PEC e assunta agli atti con prot. n. 123013 / 2022 - del 22/12/2022;

VISTA la richiesta del parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio e sugli accertamenti di cui alla L.R. 22/11 inoltrata il giorno 19/12/2022 con P.G. 121162 al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Marche- P.F. Tutela del Territorio di Pesaro Urbino;

DATO ATTO che:

il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri in qualità di Funzionario Preposto della U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale del Settore IV Urbanistica;

ai sensi del paragrafo 2.2 del Titolo II del Regolamento della L.R. 23 novembre 2011 n. 22, approvato con D.G.R. Marche n. 53 del 27/01/2014, il responsabile del procedimento attesta che la variante non prevede una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico non rientrando nell'ambito di applicazione definito alle lettere a) b) c) d) del citato paragrafo 2.2, in quanto la stessa:

- a). la variante proposta si configura come variante allo strumento di pianificazione territoriale generale. Non si presenta come un incremento della capacità edificatoria e del rapporto di copertura. Il progetto sotteso alla variante non prevede la realizzazione di strutture coperte, ma di arredo degli spazi pubblici e piantumazioni
- b). la variante allo strumento di pianificazione territoriale generale, interessa una superficie di circa 3400 mq, minore di 2 ha;
- c). la variante allo strumento di pianificazione territoriale generale, dal punto di vista delle destinazioni d'uso modifica le destinazioni d'uso attuali da Parcheggio pubblico a Verde attrezzato. Come definito in appendice, del regolamento della L.R. 22/11, l'esposizione" rimane invariata rispetto allo stato attuale individuato in appendice come classe II.
- d) non si tratta di una modifica ad uno strumento di pianificazione territoriale attuativa previsto dalla Legge Regionale 34/92.

la verifica dell'applicazione delle disposizioni prescritte al comma 3 dell'art. 10 della LR 23 novembre 2011, n. 22, circa il perseguimento dell'invarianza idraulica, avverrà al momento dell'approvazione del progetto definitivo per attività di trasformazione comportanti variazioni di permeabilità superficiale. In tale sede dovrà essere redatta, congiuntamente alla progettazione, l'asseverazione sull'invarianza idraulica secondo i

criteri stabiliti dalla DGR Marche n. 53 del 27/01/2014;

VISTE:

- la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 “*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*” e s.m.i.;
- il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009;
- la LR 23/11/2011 n. 22 “*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico...*”;
- la D.G.R. 53 del 27/01/2014 Regolamento di attuazione della L.R. 23/11/2011 n. 22 “*Criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*”;
- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., “*Legge urbanistica*”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. 1647/2019, “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 128/2010*”;

ATTESTATO che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL come previsto dall’art. 3 del D.L. 174/2012 e che il presente atto NON comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n 267:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore IV Urbanistica Arch. Adriano Giangolini in data 28.12.2022, favorevole;
- parere di regolarità contabile della Responsabile del Settore III Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 28.12.2022, non dovuto;

Per quanto sopra, con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

1) DI ADOTTARE la VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART.15 C.5 DELLA L.R. 34/1992 IN ATTUAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT URBANO - AREA ANFITEATRO RASTATT costituita dai seguenti elaborati allegati al presente atto:

- V362_Relazione_illustrativa_WF_Rastatt (Allegato A);
- V362_TU_variante_WF_Rastatt (Allegato B);

3) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009 ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001;

4) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dalla Provincia di Pesaro Urbino con con Determinazione n. 1439 del 22/12/2022, secondo la vigente normativa richiamata nelle premesse;

5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri, Funzionario Preposto della U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale del Settore IV - Urbanistica;

6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha motivato l'esclusione dalla Verifica di Compatibilità idraulica di cui alla DGR n.53 del 27/01/2014, così come riportato in premessa;

7) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992 nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013;

8) DI ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

- che in conformità a quanto disposto dalle linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

Inoltre, con separata votazione unanime espressa palesamente

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Seri Massimo
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
Mantoni Daniela
F.to digitalmente

La presente deliberazione di Giunta N. **532** del **29/12/2022** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 29/12/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI
